Repubblica Italiana Regione Siciliana
Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 1 - Bilancio e Programmazione
e mail: servizio.programmazione.bilancio@regione.sicilia.it

Prot. n. 963 /B.01.01 Palermo, lì 09/01/2018

CIRCOLARE N. 2 /2018

Oggetto: Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. Riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2017.

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

e, p.c. ALL' ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE SICILIANA

ALL' UNICREDIT PUBLIC & TERRITORIAL DEVELOPMENT SICILIA - Cassa Centrale Regione Sicilia

A SICILIA DIGITALE S.p.A.

LORO SEDI

In ossequio al disposto dell'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, la Regione è chiamata, anche quest'anno, ad effettuare il **riaccertamento ordinario** dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2017 verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Infatti, in base al principio della prudenza il D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i. impone alle amministrazioni l'analisi dei residui attivi e passivi al fine di verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità;

- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Pertanto, al fine di determinare il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 è necessario effettuare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi che si sono generati con la gestione dell'esercizio 2017, al fine di reimputare i relativi importi sulla base della valutazione della scadenza dell'obbligazione e della relativa spendibilità effettuata dai responsabili della gestione della spesa.

Dal riaccertamento ordinario dei residui sono esclusi quelli derivanti dal **perimetro sanitario** cui si applica il titolo II del medesimo D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. Infatti, nell'ambito del bilancio le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte in bilancio e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle Regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale.

Per tutti gli altri capitoli non rientranti nel perimetro sanitario, al termine delle operazioni di riaccertamento non dovranno essere conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. Saranno conservati residui attivi corrispondenti alle entrate accertate, esigibili nell'esercizio 2017, ma non incassate. Parimenti saranno conservati residui passivi a fronte di spese impegnate, liquidate o ritenute liquidabili nel corso dell'esercizio 2017, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate ma non esigibili nel decorso esercizio finanziario, saranno reimputate all'esercizio in cui saranno effettivamente esigibili.

A tal proposito, si richiama il contenuto della Deliberazione n. 126/2017/GEST della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana, riguardante il controllo sulla gestione dell'esercizio 2016, reperibile al seguente link:

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=2745-28/08/2017-SRCSIC"

In particolare, si fa riferimento alle osservazione mosse alla reimputazione di un impegno per saldo del piano di lavoro, poiché, in presenza di una obbligazione certa, liquida ed esigibile (presentazione della documentazione giustificativa entro l'esercizio di riferimento, quale ad

esempio: relazione finale, schede riassuntive dei risultati conseguiti dal personale, elenchi del personale che ha partecipato al piano di lavoro, assenze da decurtare), è stato disatteso il disposto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, che detta precise istruzioni per la contabilizzazione degli impegni afferenti il salario accessorio del personale, alterando, di fatto, la corretta rappresentazione contabile della spesa in questione.

Residui passivi

La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., le spese impegnate nell'esercizio 2017, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio medesimo, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, **sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge**, che la spesa è liquidabile in quanto **la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento**.

La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate, nell'entrata degli esercizi successivi. **La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese correlate**.

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui, le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato negli esercizi interessati sia nella spesa che nell'entrata, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, e le variazioni agli stanziamenti di bilancio in corrispondenza della reimputazione dei residui, gli accertamenti e gli impegni delle relative somme saranno effettuate con **provvedimento della Giunta regionale entro i termini previsti per l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2017 (30 aprile).**

Relativamente ai **residui passivi di nuova formazione**, le Ragionerie centrali entro la data del **10 gennaio 2018**, registreranno nella nuova procedura informatica, di cui si è fatto cenno nella Circolare n. 1/2018, i decreti di liquidazione ricevuti dalle amministrazioni controllate nel corso dell'esercizio e fino alla data su indicata, relativi agli impegni di competenza dell'esercizio 2017 già esigibili per i quali non sono stati emessi titoli di spesa, anche in considerazione dei termini per l'emissione fissati con la Circolare di chiusura dell'esercizio 2017, individuando l'importo della somma liquidabile. Di tale importo sarà data evidenza sulle schede dei residui passivi da sottoporre al riaccertamento ordinario e i residui saranno resi immediatamente disponibili per l'emissione dei titoli di spesa.

Per le ulteriori somme per le quali dovessero pervenire in Ragioneria i decreti di liquidazione, successivamente alla suddetta data, si potrà provvedere ad emettere i titoli di spesa a conclusione delle operazioni relative al riaccertamento.

Si ricorda che, tra le partite oggetto di riaccertamento ordinario non sono riportate quelle relative alle somme perente reiscritte nel corso dell'esercizio 2017 non pagate al 31 dicembre, in quanto automaticamente annullate nella considerazione che, ai sensi del comma 4, dell'articolo 12, della legge regionale 8/7/1977, n.47, l'emissione del titolo di spesa sarebbe dovuto avvenire "contestualmente" alla riproduzione in bilancio.

In relazione alle somme attinenti ai **residui di provenienza antecedenti il 2017**, saranno distribuiti appositi elenchi, sui quali, per ogni partita, codesti Uffici dovranno indicare la somma da

mantenere a residui, con l'indicazione delle ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché della fondatezza degli stessi, affinché questa Ragioneria Generale possa predisporre la relazione sulla gestione da allegare al Rendiconto ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera e), del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Si fa presente che le somme non conservate saranno considerate eliminate a conclusione del riaccertamento ordinario, e conseguentemente la Delibera di Giunta ne determinerà il disimpegno, in quanto si tratta di somme considerate già liquidate in esercizi precedenti e che, pertanto, non possono essere oggetto di reimputazione.

Per ogni residuo passivo, codeste Amministrazioni, anche in considerazione della tipologia di impegno, dovranno specificare se trattasi:

a) di somme residue liquidabili al 31.12.2017 da conservare nella gestione dei residui come sopra specificato, sulla base delle ulteriori valutazioni effettuate sulla scadenza dell'obbligazione;

b) di somme da eliminare definitivamente in quanto non correlate ad obbligazioni giuridiche perfezionate. Le somme eliminate confluiranno nel risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2017 e saranno destinate secondo l'originaria fonte di copertura;

c) di somme da reimputare agli esercizi 2018 e successivi, ripartendole tra gli esercizi in cui verrà a scadere la relativa obbligazione.

Anche per questo riaccertamento ordinario, nell'ultimo caso di reimputazione delle somme ad esercizi futuri, se trattasi di impegni gravanti sui nuovi capitoli che dall'esercizio 2017 sono stati creati per garantirne il raccordo al IV livello del piano dei conti integrato, dovrà essere indicato il capitolo sul quale si dovrà effettuare la variazione incrementativa ed assunto il successivo impegno, con l'indicazione del codice finanziario (V livello dei piano dei conti integrato). Questo nella considerazione che, durante l'esercizio 2017, sono stati emanati svariati provvedimenti di istituzione di nuovi capitoli per ricondurre le finalità della spesa dei capitoli esistenti fino all'esercizio 2016 alla codifica al V livello del Piano dei conti integrato, che per l'esercizio 2017, ha coinciso con il codice SIOPE.

Si rappresenta che dovrà essere posta particolare attenzione alle partite relative ai **capitoli dei limiti d'impegno (capitoli di nota D)** che figurano tra i residui passivi al 31.12.2017.

Ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, della legge regionale 27/02/1992, n.2, per tali tipologie di spesa, le somme non pagate che non vengono a scadere nell'esercizio cui si riferiscono, andrebbero eliminate in automatico e contabilizzate fra le economie di spesa.

In ossequio ai principi del D.Lgs. n.118/2011 tale eliminazione non viene più operata, ma le singole partite che hanno generato residui al 31.12.2017 vengono sottoposte al riaccertamento ordinario, fermo restando che, in caso di reimputazione, le stesse non potranno comunque essere utilizzate per **nuove obbligazioni** a carattere pluriennale per il restante periodo dell'autorizzazione del limite d'impegno.

Si richiama pertanto l'attenzione sulla corretta valutazione dei residui passivi derivanti dall'assunzione di impegni di Tipo IP (impegni contestuali all'emissione del titolo di spesa), ed in particolare per quelli già reimputati con i riaccertamenti straordinario ed ordinario dei residui (che presentano nella causale dell'impegno come prime parole **"RIACCERTAMENTO**

STRAORDINARIO" ,"RIACCERTAMENTO ORDINARIO", o entrambi) che si riferiscono prevalentemente ad impegni su cui le amministrazioni hanno in passato emesso Ordini di Accreditamento non utilizzati interamente.

Inoltre si chiede di prestare particolare attenzione a somme relative a vecchie programmazioni comunitarie (ad es. POP 1994/1999, POR 2000-2006, PO 20007/2013) che andrebbero eliminate a meno di contenziosi ancora non definiti o rimborsi da effettuare a soggetti che hanno anticipato le risorse erogate ai beneficiari finali.

In particolare per i residui relativi ai capitoli del P.O. FESR 2007-2013 si richiama il contenuto della nota prot. 24315 del 30 dicembre 2016 del Dipartimento della Programmazione, punto 1 lettera a), per rappresentare che le somme da rimborsare ai beneficiari finali, nel caso in cui risultano già impegnate, dovranno essere mantenute tra i residui passivi.

Residui attivi

Per ogni residuo attivo, codeste Amministrazioni, anche in considerazione della tipologia di entrata e della relativa modalità di accertamento esplicitata nell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i, e di quanto di seguito esposto relativamente alle assegnazioni extra regionali dovranno specificare se trattasi:

a) di somme liquidabili al 31.12.2017 da conservare nella gestione dei residui;

b) di somme da eliminare definitivamente in quanto non correlate ad obbligazioni giuridiche perfezionate;

c) di somme da reimputare agli esercizi 2018 e successivi, ripartendo la somma tra gli esercizi in cui verrà a scadere la relativa obbligazione.

Come già sopra accennato, il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. specifica che, nel caso di trasferimenti a rendicontazione, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili negli esercizi successivi, occorre provvedere al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti.

Particolare attenzione, pertanto, occorre prestare ai residui attivi relativi ad **assegnazioni extra regionali.** Secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nel caso di trasferimenti "a rendicontazione" erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, come lo Stato, la Regione accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente finanziatore, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui si prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

Le entrate per assegnazioni dell'Unione Europea sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla U.E. e per la quota di cofinanziamento nazionale, a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui la Regione ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari. L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto.

Si ritiene utile ricordare che il presupposto essenziale per la riproduzione delle economie realizzate sui capitoli di spesa relativi ad assegnazioni extra regionali è l'esistenza di

un avanzo vincolato determinato come differenza tra gli accertamenti sui capitoli di entrata e gli impegni sui collegati capitoli di spesa.

Pertanto, per determinare la corretta imputazione dei residui attivi derivanti da assegnazioni statali e comunitarie relative a programmazioni già concluse, bisogna analizzare dettagliatamente la spesa correlata, limitatamente alle quote extraregionali al netto di eventuali cofinanziamenti regionali. Di seguito si fornisce, a titolo esemplificativo, un riepilogo delle possibili casistiche:

- nel caso in cui la spesa risulta già impegnata e pagata gli accertamenti relativi, per quanto sopra esposto, devono essere mantenuti a residui;
- se la spesa è impegnata ed i relativi impegni sono stati reimputati con il riaccertamento dei residui passivi, la reimputazione delle entrate deve avvenire in corrispondenza della spesa;
- in caso di spesa impegnata ma con impegni in perenzione, o non ancora impegnata, per la reimputazione delle entrate occorre fare riferimento al crono programma della spesa, ed in questo caso si chiede di indicare i capitoli sui quali si prevede graverà la spesa e gli importi da impegnare distinti per esercizio finanziario.

A tal fine, le Autorità di gestione dei fondi comunitari, per poter provvedere al riaccertamento dei capitoli di entrata loro assegnati, riceveranno un elenco dettagliato degli impegni oggetto di riaccertamento sui capitoli di spesa della medesima natura fondi, dai quali ricavare i dati delle reimputazioni operate dai Dipartimenti regionali che gestiscono la spesa, ai quali le medesime Autorità di gestione potranno rivolgersi per ulteriori dettagli.

Inoltre, sarà fornito un elenco degli accertamenti residui sui capitoli di entrata relativi alle risorse U.E. assegnati allo scrivente Dipartimento e allocati nel capo XI, per i quali si chiede di fornire ogni elemento utile al loro riaccertamento. Per quanto riguarda le entrate di provenienza statale del capo XI, con successive interlocuzioni, sarà, eventualmente, richiesta la collaborazione dei Dipartimenti titolari dei capitoli di spesa collegati.

Per quanto riguarda i residui attivi scaturenti da capitoli di entrata riguardanti la nuova programmazione comunitaria, si invita ad attenersi scrupolosamente alle su richiamate disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., e ad adoperarsi affinché ci sia piena corrispondenza tra l'imputazione delle entrate e delle spese relative, segnalando, eventualmente, i capitoli di spesa sui quali iscrivere le somme riaccertate, tenendo in considerazione gli acconti già riscossi.

Al fine di procedere all'analisi delle singole partite, le Ragionerie centrali, previa verifica dei relativi dati, consegneranno ai Dipartimenti regionali ed Uffici equiparati, analogamente a quanto avvenuto nei decorsi esercizi, le schede dei residui attivi e dei residui passivi (esclusivamente per gli impegni assunti nel 2017), comprese quelle relative alle somme oggetto dei riaccertamenti straordinario ed ordinario ed imputate all'esercizio 2017, per le quali risultano assunti i corrispondenti accertamenti ed impegni in conto competenza 2017 ma che non sono state incassate o pagate, con l'indicazione, oltre che dei dati identificativi della partita da esaminare, compresa la relativa natura fondi, dell'importo del residuo al 31.12.2017.

Nelle more delle definizione degli esiti contabili derivanti dalla gestione delle entrate del decorso esercizio finanziario, al fine di accelerare la data di avvio dei pagamenti in conto residui, si ritiene di procedere preliminarmente a dare istruzioni operative in merito al riaccertamento dei residui passivi.

Gli elaborati relativi ai residui passivi dovranno essere distribuiti ai servizi responsabili della gestione delle spese, a conclusione delle operazioni di immissione dei decreti di liquidazione, e riconsegnati inderogabilmente alle Ragionerie centrali, debitamente compilati e firmati dal vertice amministrativo, **entro e non oltre il 17 gennaio 2018.**

Il rispetto puntuale di tale termine è indispensabile nella considerazione che, fino a quando non sarà completata la procedura del riaccertamento ordinario per i residui passivi, non sarà consentita l'immissione al sistema informativo di titoli di spesa in conto residui ad esclusione delle partite già liquidate con i provvedimenti emanati entro la su indicata data.

Fino al 22 gennaio 2018 la Ragioneria centrale procederà all'immissione sull'apposito applicativo del sistema informativo dei dati riportati nelle schede restituite dalle Amministrazioni controllate, previa verifica dei dati in esse contenuti.

Infatti, poiché con la Delibera di Giunta che sarà adottata per il riaccertamento ordinario dei residui, alla reimputazione delle somme corrisponderà l'assunzione dei relativi impegni di spesa, l'inserimento delle schede dei residui si configura come una normale attività di controllo sulle obbligazioni giuridiche a supporto degli impegni.

Con successiva nota sarà comunicata la data di avvio della distribuzione delle schede dei residui attivi e saranno fornite le necessarie istruzioni.

Onde procedere al tempestivo completamento del riaccertamento ordinario, che, si ricorda, è propedeutico sia all'avvio delle operazioni di consuntivo e che deve avvenire in tempi ristretti per il rispetto del termine di presentazione dello stesso, sia, e soprattutto, per consentire la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato delle risultanze finali della gestione 2017 ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (cfr. Circolare n. 19/2016 di questa Ragioneria generale), si invitano le Amministrazioni in indirizzo a provvedere in tempi brevissimi all'invio alle Ragionerie centrali dei provvedimenti di accertamento delle entrate che provvederanno alla tempestiva registrazione al Sistema Informativo.

Si confida nella massima collaborazione di tutti gli uffici.

IL RAGIONIERE GENERALE
(Bologna)

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA * REGIONE SICILIANA *

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Programmazione
(Gloria Giglio)

Il Funzionario direttivo
(Maria Anna Patti)